

DELIBERA N. 33/24/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ATHENA VET SOLUTION/CO.MI.TEL. S.R.L./RINGCENTRAL ITALY S.R.L. (GU14/663487/2024)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 23 ottobre 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante “*Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche*”.

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA l'istanza dell'utente ATHENA VET SOLUTION del 19/02/2024;

VISTI gli atti dei procedimenti;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in riferimento all'utenza *business* codice cliente n. 490429xxx, nel corso della procedura ha rappresentato quanto segue:

a. l'utente ha richiesto alla società CO.MI.TEL. S.R.L. *«l'attivazione con portabilità di un contratto voce e dati. La Co.,mi.tel si è avvalsa della Ring Central per comprare le licenze del centralino»*;

b. *«la Co.mi.tel ha assegnato un numero provvisorio che purtroppo è rimasto in essere per oltre 6 mesi in quanto, non si riusciva a fare portabilità del numero storico. Questo ha generato doppie fatture»*, pertanto l'utente ha formalizzato il recesso dal contratto;

c. i reclami inviati sono rimasti privi di riscontro ed inoltre *«il recesso ha generato l'emissione di fatture con penali malgrado la legge Bersani e tutto il disagio subito»*.

In base a tali premesse, parte istante ha avanzato le seguenti richieste:

i. *«chiusura contratto con rimborso di tutto il pagato e chiusura intera posizione debitoria fino a fine ciclo di fatturazione»*;

ii. la corresponsione di un indennizzo per mancata portabilità del numero, per € 600.00;

iii. la corresponsione di un indennizzo per la mancata risposta ai reclami, per € 300.00.

2. La posizione degli operatori

Entrambi gli operatori convenuti non hanno depositato memorie in relazione ai fatti dedotti in controversia.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.

In primis, si osserva che in atti non è stata depositata, neanche in esito ad espressa richiesta di integrazione istruttoria del responsabile del procedimento, la richiesta di portabilità asseritamente formalizzata dall'utente alla società CO.MI.TEL. S.R.L.

Inoltre, tra l'istante e la convenuta RingCentral Italy S.r.l. non risulta alcun rapporto contrattuale validamente costituito. Infatti, a sostegno delle proprie richieste, l'utente ha depositato esclusivamente un "Modulo d'ordine Iniziale", definito un "accordo vincolante", con la società RingCentral France S.a.s. che, in ogni caso, è soggetto giuridico diverso dalla società RingCentral Italy S.r.l.

Perdipiù, la documentazione contabile al fascicolo non prova una duplicazione di fatturazione in ordine alla medesima fornitura di servizi. Infatti, atteso che la società RingCentral è esclusa dall'"*Elenco delle società autorizzate a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del D.Lgs. 259/2003*", pubblicato sul sito del MIMIT, non è possibile accertare se la fattura emessa dalla predetta Società ha ad oggetto la fornitura di servizi di comunicazione elettronica in relazione alla medesima numerazione oggetto della fattura emessa da Comitel S.r.l., fermo restando che non è data evidenza alcuna del numero dedotto in controversia.

Infine, non risultano reclami depositati al fascicolo.

Ciò stante, fermo restando che la risoluzione del contratto è atto dispositivo rimesso all'esercizio di parte, per le motivazioni che precedono nessuna delle richieste dell'utente può trovare accoglimento in questa sede.

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità non accoglie l'istanza dell'utente ATHENA VET SOLUTION nei confronti di CO.MI.TEL. S.R.L./RINGCENTRAL ITALY S.R.L., per le motivazioni di cui in premessa.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitano

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba